



[REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Ivrea
Sezione 01 SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Ivrea Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale

TRA

Parte istante: [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

E

Controparte: VODAFONE ITALIA S.P.A. [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]

Premesse in fatto

La vertenza trae origine dal rapporto contrattuale intercorso fra le parti relativo alla somministrazione da parte della compagnia convenuta di servizi di telefonia con riferimento all'utenza n. [REDACTED]

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio VODAFONE ITALIA S.P.A., in persona del l.r.p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- *“Accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 202,95 relativo alle fatture e servizi di cui in premessa in riferimento al contratto meglio descritto in epigrafe;*
- *Condannare in ogni caso la convenuta società al pagamento delle competenze ed onorari di lite oltre al compenso per l'attività di assistenza nella fase di*

conciliazione ex art. 20 D.M. n. 55/2014, il tutto da distrarsi disgiuntamente pro-quota a favore dei procuratori entrambi antistatale in ragione ciascuno della metà.”

All'udienza del 20/10/2022, si costituiva ritualmente la società VODAFONE ITALIA S.P.A. con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva:

- *“In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improponibilità/improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom territorialmente competente;*
- *nel merito: respingersi le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, e comunque non provate;*
- *Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al difensore antistatario.*

La giudice di pace concedeva termine all'attrice per esperire il richiesto tentativo di conciliazione.

All'udienza del 02/03/2023, l'attrice depositava verbale di conciliazione innanzi all'organismo Media.Con con esito negativo; le parti concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 25/10/2023, la giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva a sentenza.

Motivi della Decisione

Questa giudicante, letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto di seguito.

In punto an debeatur

La sig.ra [REDACTED] a fondamento della propria domanda di indennizzo/risarcimento afferma quanto di seguito:

- Di aver stipulato con la convenuta contratto di somministrazione di servizi di telefonia, a mezzo di registrazione telefonica, in data 17/06/2021 (allega riepilogo offerta datato 16/06/2021);
- Di avere ritenuto di esercitare il diritto di ripensamento, recedendo unilateralmente dal contratto, comunicando tale intenzione agli operatori del *call center* Vodafone, e inviando PEC in data 22/06/2021 (doc. 2); di avere rinnovato la medesima richiesta di recesso con reclamo inviato via PEC in data 27/06/2021 (doc. 3);
- Che l'utenza in discussione non fu mai attivata anche per la mancata ricezione del *modem*;
- Che, nonostante l'intervenuta disdetta, la convenuta successivamente emetteva n. 3 fatture: [REDACTED] del 13/11/2021, dell'importo di € 62,63; n. [REDACTED] del 28/12/2021, dell'importo di € 67,88; e [REDACTED] del 26/02/2022, dell'importo di € 72,44.

La convenuta replica affermando che *“Non si ravvisa alcuna anomalia nei corrispettivi richiesti dall'odierna convenuta”* e che *“A fronte della richiesta di disattivazione*

dell'utenza telefonica pervenuta da parte attrice, Vodafone si apprestava a chiudere in via definitiva il contratto inter partes, emettendo un'ultima fattura ove correttamente indicava gli oneri di chiusura contrattuale”. Assume infine che “...le fatture oggetto di contestazione indicano meramente i corrispettivi relativi al piano tariffario dell'utenza telefonica attoria nel periodo in cui risultava ancora attiva e funzionante in Vodafone, oltre alle rate residue del contributo di attivazione rispetto al quale, in fase di attivazione, controparte optava per il pagamento rateale...”.

Sul lamentato mancato riconoscimento dell'esercizio del diritto di ripensamento da parte dell'attrice

Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo, c.d.c.): “Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione...”.

L'attrice afferma di aver deciso di recedere unilateralmente dal contratto di somministrazione stipulato in data 17/06/2021 con VODAFONE ITALIA S.P.A. tramite *vocal order*, ovvero al di fuori dei locali commerciali della convenuta, dopo alcuni giorni dalla stipula, entro i termini previsti dal Codice del consumo per esercitare il diritto di ripensamento.

Ha corroborato tale affermazione allegando due comunicazioni PEC inviate alla convenuta nelle date 22/06/2021 (disdetta) e 27/06/2021 (reclamo per disdetta non recepita). Le comunicazioni PEC sono state inviate all'indirizzo PEC disdette@vodafone.pec.it, riferibile alla convenuta, come provato dalle ricevute di accettazione e consegna anche allegate.

Nel reclamo di cui al 27/06/2021 l'attrice comunica la circostanza di non aver ricevuto il *modem*.

La convenuta non ha preso posizione sulla data di stipula del contratto, né ha dato prova di aver inviato invece il *modem*. Entrambi tali elementi fattuali devono dunque ritenersi provati ex art. 115 c. 1 c.p.c.

L'attrice ha allegato le fatture n. [REDACTED] del 13/11/2021, dell'importo di € 62,63; n. [REDACTED] del 28/12/2021, dell'importo di € 67,88; e n. [REDACTED] del 26/02/2022, dell'importo di € 72,44, dall'esame delle quali si evince:

1. Che tutte fanno riferimento a consumi successivi al 29/06/2021, ovvero successivi all'intervenuto recesso unilaterale; occorre inoltre rilevare che, attesa la non avvenuta consegna del *modem*, alcun consumo può essere imputato all'attrice;
2. La fattura n. [REDACTED] del 26/02/2022 riporta la dicitura: “Tutte le fatture precedenti risultano pagate. Grazie.”.

Da tutto quanto sopra deve ritenersi provato che:

1. La convenuta non ha recepito la disdetta alla stessa ritualmente inviata dall'attrice, quale legittimo esercizio del diritto di ripensamento, entro i termini di legge;
2. La convenuta ha indebitamente emesso le seguenti n. 3 fatture:

- a. n. [REDACTED] del 13/11/2021, dell'importo di € 62,63, dall'attrice pagata;
- b. n. [REDACTED] del 28/12/2021, dell'importo di € 67,88; dall'attrice pagata; e
- c. n. [REDACTED] del 26/02/2022, dell'importo di € 72,44.

Non vi è invece prova dell'avvenuto pagamento della fattura n. [REDACTED] del 26/02/2022. Tale circostanza è corroborata altresì dalla diffida ricevuta dall'attrice e dalla medesima versata in atti (doc. 8).

Per quanto sopra le domande attoree devono essere accolte nei seguenti termini:

- Si ritiene provato il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato alla convenuta con riferimento alle fatture nn. [REDACTED], e cioè per un importo complessivo pari a € 130,51;
- La fattura n. [REDACTED] del 26/02/2022, indebitamente emessa dalla convenuta, deve essere stornata.

Sulle spese di lite

Ai fini della decisione in punto spese di lite, a fronte del parziale accoglimento della domanda attorea in punto *quantum*, si ritiene sussistente un'ipotesi ascrivibile alla c.d. soccombenza reciproca con parziale compensazione delle spese di lite (cfr. Cass. n. 3438/2016), per cui le stesse sono poste a favore dell'attrice, sebbene commisuratamente al rapporto fra il *quantum* di cui al rimborso concesso e le somme originariamente domandate.

Si ritiene pertanto di riconoscere le spese di lite, nella misura del 75%, a favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, liquidandole come specificato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da:

[REDACTED],

nei confronti di

VODAFONE ITALIA S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la società VODAFONE ITALIA S.P.A. tenuta a rimborsare alla sig.ra [REDACTED] la complessiva somma di € 130,51, indebitamente addebitata con le fatture n. [REDACTED] del 13/11/2021 e n. [REDACTED] del 28/12/2021;
- dichiara la società VODAFONE ITALIA S.P.A. tenuta a stornare la fattura n. [REDACTED] del 26/02/2022, illegittimamente emessa;
- dichiara altresì la VODAFONE ITALIA S.P.A. al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori dell'attrice, dichiaratisi antistatari, che liquida in [REDACTED] (ex D.M. n. 55/2014, scaglione [REDACTED] asi: studio, introduttiva e decisionale; valori medi; 75%), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ivrea, il 25/10/2023.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Dott.ssa FRANCESCA LOMBARDO